

PARTE SPECIALE B

***Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro***

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 9 ottobre 2015
Primo aggiornamento adottato con delibera CdA del 21 ottobre 2016
Secondo aggiornamento adottato con delibera CdA del 15 febbraio 2019
Terzo aggiornamento adottato con delibera CdA del 29 gennaio 2021

1. Premessa

La legge 3 agosto 2007, n. 123 – mediante l'introduzione dell'art. 25-septies nel corpo del d.lgs. 231/2001 – ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3. c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro da legali rappresentanti, datori di lavoro, dirigenti e/o preposti.

È necessario ricordare che le fattispecie di reato sotto riportate assumono rilevanza ai fini del Decreto 231 laddove le stesse siano commessi “a vantaggio” o “nell'interesse” della Società. Data la natura colposa dei reati in questione, la responsabilità dell'ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato per la Società un vantaggio che potrebbe consistere anche in un risparmio di tempi e costi connessi all'implementazione delle misure a salvaguardia dell'igiene e della salute sul lavoro.

2. Fattispecie di reato e principi normativi

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Si riportano, pertanto, i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

2.1. Omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il reato di omicidio colposo è previsto dall'art. 589 del codice penale:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la

più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il delitto di lesioni personali colpose è disciplinato dall’art. 590 c.p.:

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La lesione è considerata grave qualora concorra una delle circostanze di cui all’art. 583 comma 1 codice penale, e segnatamente:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 comma 2 codice penale):

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2.2. I requisiti indicati dall'art. 30 d.lgs. 81/08

Il legislatore ha fissato, all'art. 30 del D.lgs 81/08 (T.U. sulla sicurezza), i requisiti minimi che il Modello Organizzativo deve necessariamente possedere per avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Secondo il disposto legislativo, il Modello deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro i lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, l'articolo in commento dispone che:

- nel Modello debbano essere altresì previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- debba essere prevista un'articolazione di funzioni che, sulla base della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il legislatore prevede, altresì, che, qualora vengano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico, il Modello organizzativo debba essere sottoposto a riesame ed eventuale modifica.

Alla luce delle precise specificazioni dell'art. 30 è sempre più solido il principio in forza del quale il Modello Organizzativo in generale, ma soprattutto la parte di questo dedicata alla prevenzione dei rischi sottesi ai reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non debbano limitarsi al mero rispetto delle previsioni di legge e, in questo caso, della normativa infortunistica (d.lgs. 81/2008).

Infatti, pur essendo possibili parziali sovrapposizioni, ciò che il legislatore richiede ai fini 231 è che l'efficace attuazione del modello coinvolga la struttura organizzativa generale e tutte le funzioni interessate, prevedendo attività di gestione del rischio più coordinate e penetranti rispetto all'adempimento di tutti gli obblighi di cui al T.U. Sicurezza, fino a giungere alla garanzia di una costante verifica dello stesso e della sua effettiva applicazione.

Occorre, infine, evidenziare come l'art. 30 preveda una presunzione di conformità ai requisiti dallo stesso indicati (ovviamente solo con riferimento ai due reati cui la presente Parte Speciale è dedicata) qualora i modelli di organizzazione aziendale vengano definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.

3. La struttura organizzativa del Centro Ortopedico di Quadrante in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

La Società, in ragione delle sue dimensioni e dell'attività svolta, ha previsto una struttura organizzativa idonea a garantire un sistema coordinato di cooperazione tra i soggetti della sicurezza ed un elevato grado di competenze tecniche.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso un efficace sistema di deleghe e mansionari, nonché con un coinvolgimento diretto di tutti i soggetti istituzionali della sicurezza, dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Pertanto, ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, preposti, RSPP, medico competente, etc.) è chiamato a svolgere i compiti analiticamente previsti nel D.lgs 81/08 oltre che quelli oggetto di specifica disposizione aziendale.

L'organigramma aziendale allegato alla presente Parte Speciale individua ruoli, funzioni e compiti di tutti i soggetti della sicurezza individuati nel COQ.

Tale organigramma può essere sintetizzato come segue:

- **DATORE DI LAVORO**: il datore di lavoro è individuato nella figura dell'Amministratore Delegato,
- **DATORE DI LAVORO DELEGATO**: l'Amministratore Delegato ha conferito, mediante procura speciale, le funzioni del Datore di Lavoro al Direttore Generale.
- **DIRIGENTI**: sono i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. A tutti i dirigenti è stata impartita la formazione specifica di cui all'art. 37 comma 7 D.Lgs. 81/08
- **PREPOSTI**: soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Sono individuati attraverso disposizioni organizzative, agli stessi è stato

consegnato un mansionario ed è stata impartita una specifica formazione come prevista dalla legge.

- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (Responsabile ed addetti): il servizio, figura di riferimento consulenziale del Datore di Lavoro per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 33 D.lgs 81/08, è composto da un RSPP, interno al Centro, e quattro addetti.
- MEDICO COMPETENTE: medico, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, incaricato della sorveglianza sanitaria e del piano sanitario della Società. Questi collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e con i principali soggetti della sicurezza per la predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
- ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO E/O AL PRIMO SOCCORSO SANITARIO: la Società ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso. Essi svolgono compiti di primo intervento nelle eventualità segnalate promuovendo le chiamate di soccorso secondo procedure predeterminate. I suddetti dipendenti hanno frequentato corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- LAVORATORI: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Il Centro, all'atto dell'approvazione del Modello, aveva già adottato alcune procedure di gestione degli aspetti rilevanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono state, quindi, oggetto di verifica ed implementazione sulla scorta delle indicazioni del citato art. 30 d.lgs.81/08.

Inoltre, con l'adozione del Codice Etico il COQ ha adottato una politica di sicurezza, fissando degli obiettivi che si impegna a mantenere.

4. I processi sensibili: procedure e sistemi di controllo

A seguito della attività di risk analysis, la Società ha individuato le principali attività che possono considerarsi "sensibili" ai fini della presente Parte Speciale.

La valutazione complessiva dei rischi prodotti dall'attività del COQ e l'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 – *septies* D.lgs 231/01 è stata svolta avendo come punto di riferimento le indicazioni contenute nel primo comma dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008, le procedure già in vigore e le attività in concreto svolte.

Seguendo tale impostazione sono state prese in considerazione le seguenti attività nelle seguenti aree:

- medicina interna,
- ortopedia,
- ortopedia – fisioterapia,
- blocco operatorio,
- fisioterapia,
- day surgery,
- ambulatori,
- radiologia,
- uffici (direzioni e accettazione).

Si evidenzia sin da ora che le procedure e le istruzioni operative sono diffuse e rese note con le seguenti modalità:

- affissione sui luoghi di lavoro;
- consegna a mani ai lavoratori destinatari ed interessati alle procedure;
- formazione specifica dei lavoratori destinatari ed interessati alle procedure.

Per maggiore completezza della presente Parte Speciale, nella tabella sotto riportata sono indicate le attività elencate dal primo comma dell'art. 30, i relativi ambiti di rischio e le procedure sviluppate al fine di garantire l'osservanza ed il rispetto dei relativi adempimenti.

| SETTORI DI ATTIVITÀ POTENZIALMENTE A RISCHIO | DESCRIZIONE ATTIVITA' DI RIDUZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO | PROCEDURA DI RIFERIMENTO |
|---|---|---|
| <p>Standard tecnico strutturali attrezzature</p> | <p>Per rispondere ai requisiti di resistenza, idoneità, manutenzione ed efficienza, il Centro Ortopedico di Quadrante utilizza macchinari e attrezzature conformi alla normativa vigente o richiede evidenza di tali conformità qualora i macchinari e le attrezzature non siano di sua proprietà.</p> <p>Inoltre la conformità viene garantita da omologazioni, certificazioni, tarature e marcature CE nei casi previsti dalla legge.</p> <p>La Società assicura che tutti i lavoratori che utilizzano macchine, apparecchiature ed attrezzature osservino, oltre alle disposizioni di legge, le norme per l'utilizzo di ogni singola macchina, apparecchiatura ed attrezzatura.</p> <p>L'uso delle macchine, apparecchiature ed attrezzature deve essere riservato esclusivamente a personale autorizzato e debitamente formato/addestrato.</p> <p>Il controllo e la manutenzione di attrezzi e macchinari è effettuato tramite la pianificazione degli interventi eseguiti da Tecnici addestrati.</p> <p>Sono state predisposte schede di controllo degli interventi, delle segnalazioni di malfunzionamenti, delle manutenzioni.</p> | <p>PTA 15 – “gestione interventi manutentivi su impianti, beni mobili e immobili”</p> |
| <p>Standard tecnico strutturali impianti</p> | <p>La rispondenza degli impianti agli standard di legge è garantita, a titolo di esemplificazione, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omologazioni; - revisione impianti e sistemi di sicurezza e protezione ambientale, documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle autorizzazioni richieste e da richiedere, o rinnovare, o comunicare alle autorità competenti anche a mezzo della gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e a mezzo di ditte convenzionate terze; - documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza sui rischi ed incendi; - certificati di conformità e collaudo delle opere; - documentazione connessa alla sicurezza dei luoghi dei lavoro. | <p>PTA 15 – “gestione interventi manutentivi su impianti, beni mobili e immobili”</p> |
| <p>Standard tecnico strutturali luoghi di lavoro</p> | <p>Per ottemperare alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono previsti a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi adeguati per combattere l'incendio (estintori diversi per tipologia di luogo e tipo di incendio che può eventualmente scaturire); - segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa vigente posta nei luoghi appropriati; - locali per il pronto soccorso e per le visite mediche periodiche; | <p>PTA 15 – “Gestione interventi manutentivi su impianti, beni mobili e immobili”</p> <p>POG – 22</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - cassette di primo soccorso distribuite presso tutti i luoghi di lavoro; - contratti di manutenzione regolare per gli estintori; - servizi di pulizia regolare degli uffici e dei luoghi di lavoro; - conformazione dei luoghi di lavoro secondo la vigente normativa in relazione a illuminazione, aerazione, disposizione di servizi igienici e spogliatoi anche attraverso l'ottenimento delle certificazioni di legge (CPI – Agibilità – Abitabilità – Conformità ecc); - verifiche e interventi periodici su: <ul style="list-style-type: none"> ▪ impianti elettrici; ▪ impianti di sollevamento; ▪ gruppi elettrogeni; ▪ estintori e altre dotazioni antincendio; ▪ centrali termiche e di trattamento aria; ▪ video sorveglianza e tecnologie per la sicurezza | <p>“Organizzazione servizio Pulizia e sanificazione”</p> |
| <p>Standard tecnico strutturali agenti chimici, fisici, biologici</p> | <p>E' stata redatta apposita procedura con l'obiettivo di gestire e controllare le sostanze pericolose.</p> | <p>POG 05 – “Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle attività sanitarie ed assistenziali”</p> <p>POG – 25 “Protezione dei visitatori e degli utenti da Incidenti per esposizione a materiale Biologico”</p> |
| <p>Attività di valutazione dei rischi</p> | <p>L'obiettivo principale della valutazione dei rischi consiste nella creazione di un sistema di gestione aziendale finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla prevenzione - alla riduzione - al controllo <p>dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori.</p> <p>L'atto finale della valutazione è costituito dal DVR, che diventa quindi il riferimento dell'organizzazione e di tutti i soggetti che intervengono o partecipano alle varie attività di sicurezza e contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valutazione dei rischi per quei pericoli che possono causare eventi infortunistici a danno del lavoratore (effetti di tipo traumatico) - la valutazione di quei pericoli che possono manifestarsi nel tempo con conseguenze di tipo | <p>POG – 29 “Sistema aziendale di prevenzione Documento di valutazione dei rischi”</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>“malattie professionali” (aspetti d’igiene industriale con effetti di tipo cronico).</p> <p>Si rinvia per una completa disamina dei rischi individuati e valutati dall’Azienda al Documento di Valutazione dei Rischi ed alle relative cartelle riferite ai singoli rischi.</p> | |
| Gestione delle emergenze e del primo soccorso | <p>La gestione delle emergenze e del primo soccorso persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un evento indesiderato che, modificando l’attività ordinaria, conduca la struttura ad una situazione di emergenza attraverso l’attuazione di misure di prevenzione; - minimizzare e/o contenere l’evoluzione degli eventi adottando idonee misure di protezione anche attraverso un’attenta organizzazione e gestione dell’emergenza; - garantire l’evacuazione dei locali in cui si sviluppa il complesso, minimizzando il panico; - mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e attenzione attraverso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ periodiche esercitazioni ▪ l’aggiornamento del piano di emergenza. <p>Il COQ ha individuato le figure destinatarie di alcuni obblighi in materia di prevenzione incendi assicurando a tali figure una formazione specifica</p> | <p>Piano di gestione delle emergenze</p> <p>POG – 25 “Protezione dei visitatori e degli utenti da Incidenti per esposizione a materiale Biologico”</p> |
| Gestione degli appalti | <p>E’ stata all’uopo redatta una procedura che definisce gli adempimenti in caso di lavori affidati in appalto, fornendo le indicazioni procedurali per il rispetto dell’art. 26 e del Titolo IV D.lgs 81/08.</p> <p>Si precisa che la mera fornitura di materiali, beni e attrezzature, che si concludono “senza lavori connessi” e con la sola consegna in magazzino, sono attività che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 26 sopra indicato.</p> | <p>POG 30 – “Sistema aziendale di prevenzione Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza”</p> |
| Riunioni periodiche di sicurezza | <p>La Società indice una volta all’anno una riunione sulla sicurezza cui partecipano le seguenti figure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datore di lavoro delegato - RSPP - resp. SGSSL - medico competente <p>Le riunioni terminano sempre con la redazione di una relazione e/o un verbale che viene inviato ai soggetti interessati.</p> | <p>POG 28 – “Sistema aziendale di prevenzione Riunioni periodiche sicurezza”</p> |
| Attività di sorveglianza sanitaria | <p>Obiettivo della procedura di gestione della sorveglianza sanitaria è quello di garantire continuità e regolarità alla programmazione delle visite mediche cui i lavoratori devono sottoporsi ai sensi dell’Art. 20 del D.lgs. 81/2008.</p> <p>Lo <i>schema operativo</i> per lo svolgimento delle visite mediche prevede che il Datore di Lavoro convochi il lavoratore per la visita medica, che il Medico Competente effettui la visita, che lo stesso emetta il giudizio di idoneità, che il Datore di Lavoro trasmetta il giudizio di idoneità al lavoratore e al preposto con cui il lavoratore opera, affinché possa tenere</p> | |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>conto delle eventuali limitazioni durante l'esecuzione delle mansioni affidate.</p> <p>Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di scegliere le mansioni dei lavoratori anche in funzione delle loro idoneità mediche.</p> | |
| <p>Informazione e formazione dei lavoratori</p> | <p>Il programma di formazione del personale viene seguito ogni anno dai membri delle diverse funzioni aziendali in base alla mansione svolta.</p> <p>Tale formazione si divide in tre parti: formazione tecnica, formazione su qualità salute e ambiente e formazione generale.</p> <p>La formazione è rivolta a tutti i dipendenti, con riferimento alla mansione da ciascuno svolta.</p> | <p>PGR 05 – “Formazione del personale”</p> |
| <p>Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure</p> | <p>La vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori è sancita dalla struttura documentale sopra espressa ed è svolta dai soggetti garanti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro nell'ambito dell'esercizio delle funzioni che sono loro attribuite</p> | |
| <p>Gestione degli infortuni</p> | <p>Gli obiettivi della procedura consistono nell'identificazione delle cause che possono comportare il verificarsi di infortuni in azienda, fornire indicazioni relative alla gestione del fenomeno infortunistico, adottare misure efficaci per la riduzione e l'eliminazione di eventi incidentali, migliorare il sistema di sicurezza aziendale.</p> | <p>POG 07 – “Gestione infortuni sul lavoro”</p> |

5. Il sistema di controllo: flussi informativi verso l'ODV

Il controllo sulla attuazione delle procedure sopra indicate e della loro adeguatezza è demandato innanzitutto al Datore di Lavoro Delegato, ai Dirigenti ed ai Preposti.

L'OdV ha un dovere di supervisione di quanto illustrato nella presente Parte Speciale, con i poteri e le facoltà disciplinate nel capitolo allo stesso dedicato all'interno della Parte Generale del Modello Organizzativo del COQ.

Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un breve elenco di quanto delle informazioni che dovranno pervenire all'OdV:

- i verbali delle riunioni periodiche, ex art. 35 d.lgs. 81/08, e di eventuali ulteriori riunioni aventi ad oggetto temi attinenti la sicurezza sul lavoro che particolari esigenze dovessero rendere necessarie;
- tutte le informazioni relative agli infortuni di durata superiore a 40 gg e le richieste provenienti dall'INAIL in merito alle denunce di malattie professionali;
- eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o dall'Autorità Giudiziaria;
- qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal datore di lavoro delegato e dall'RSPP in merito all'andamento delle attività inerenti la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- comunicazioni sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti che abbiano posto in essere comportamenti non conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, dovranno essere oggetto di comunicazione:

- revoca della nomina del Datore di Lavoro e nuova nomina;
- revoca RSPP e nuova nomina;
- revoca conferimento d'incarico medico competente e nuovo conferimento;
- elenco dipendenti responsabili delle misure di prevenzione incendi e di pronto soccorso;
- modifica delle procedure di cui alla presente parte speciale;

- programmazione dei piani di formazione del personale.

Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto infine ad informare l'OdV dell'apporto di eventuali modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi, qualora siano il frutto di modifiche organizzative o siano conseguenza di indicazioni pervenute dalle Autorità Competenti alla vigilanza del rispetto del d.lgs. 81/08.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale relativa alla sicurezza ed igiene sul lavoro e potrà effettuare, qualora lo ritenga necessario, verifiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative interpellando eventualmente i soggetti interessati.

Nell'ambito dei suoi poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione della sicurezza di cui dovrà essere redatto un verbale attestante l'attività svolta ed i soggetti partecipanti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione con periodicità annuale sugli accertamenti e sulle attività svolte in merito alla verifica dell'attuazione del modello con riferimento alle attività connesse all'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

6. Modifiche del modello di organizzazione e gestione

La presente sezione speciale dovrà essere riesaminata ed eventualmente modificata qualora vengano accertate significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro ovvero in occasione di rilevanti mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività svolta dal Centro Ortopedico di Quadrante nonché in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

7. Sistema disciplinare

La violazione di quanto previsto dalla presente parte speciale e dal Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce illecito disciplinare, da cui può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nella Parte Generale alla sezione "Sistema disciplinare".